



COMUNE DI ABBASANTA

Provincia di Oristano

Via Garibaldi 144 - C.A.P. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

Sito web: www.comune.abbasanta.or.it - E-mail: protocollo@comune.abbasanta.or.it

ORDINANZA N. 04 del 25 maggio 2021

Oggetto: **ordinanza contingibile ed urgente – (provvedimento da adottarsi ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 10/02/2012, 12/07/2019 e 10/08/2020: norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati) – bonifica della via Italia e della via Pala.**

LA SINDACA

VISTA la segnalazione (n.6546) del responsabile della Clinica Veterinaria “Duemari” di Oristano, con la quale veniva segnalato un sospetto di avvelenamento di un gatto domestico e la conferma dell’invio della carcassa dell’animale all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio per la conferma della diagnosi.

EVIDENZIATO che questo Comune, dalla data del 03.05.2021:

- ha immediatamente apposto un’idonea ed adeguata segnaletica/cartellonistica di avviso di possibile presenza di sostanze venefiche (veleno, sostanze tossiche, esche avvelenate e similari) **NELLE VIE ITALIA E PALA**, nel luogo di ritrovamento di animali sospetti di avvelenamento ed in quelle immediatamente limitrofe;
- Ha avviato un’accurata ispezione dell’area al fine di verificare la presenza di sostanze nocive;

VISTA la nota trasmessa dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna datata 27.04.2021, trasmessa via PEC a questo Comune in data 24.05.2021, protocollata in data 25.05.2021 al numero 3023 del protocollo generale di questo Comune, con la quale si comunica al sig. Sindaco del Comune di Abbasanta, che sulla base dell’esame anatomo-patologico eseguito sulla carcassa di un gatto probabilmente morto a causa di un esca/boccone avvelenato, in data 24/04/2021 ad Abbasanta nella via Italia, il quadro anatomopatologico non esclude il sospetto di avvelenamento e sono in corso esami di laboratorio.

VISTO il modulo di comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, datato 24.05.2021, con il quale, in riferimento alla segnalazione 6546, si comunica che sulla base dell’esame tossicologico con N. 39175/2021, si è rilevata sulla carcassa la presenza della sostanza tossica/nociva “Glicole etilenico”.

VISTO il rapporto di prova n.54727/2021 emesso il 19.05.2021, del Laboratorio Anatomo-Istopatologia e Genetica Animale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, esame tossicologico, il quale riferisce che il quadro lesivo è riferibile ad avvelenamento da glicole etilenico.

TENUTO conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche e bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, animale e per l’ambiente;

RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere all’emanazione del presente atto al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, disponendo il proseguimento delle attività di bonifica già avviate in data 03.05.2021, della via Italia e Via Pala, area posta all’interno del centro abitato di Abbasanta;

VISTA l’Ordinanza 12/07/2019 del Ministero della Salute riguardante "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";

VISTA l'Ordinanza del 10/08/2020: proroga dell'ordinanza 12/07/2019;

PRESO ATTO che l'articolo 7 dell'ordinanza 12/07/2019 del Ministero della Salute prevede: *“Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché' a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni”*.

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02.1954;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54;

RITENUTO opportuno impartire apposite disposizioni;

ORDINA

per le ragioni esplicitate in narrativa

- All'Ufficio di Polizia Locale di Abbasanta:
 - l'apertura di una indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti;
 - di intensificare i controlli tesi alla prevenzione e alle repressioni di tali comportamenti illeciti nell'area sopra individuata e comunque in tutto il territorio comunale, in collaborazione con le altre Autorità preposte.

- All'Ufficio Tecnico del Comune di Abbasanta, di provvedere:
 - al mantenimento di idonea ed adeguata segnaletica cartellonistica di avviso di possibile presenza di sostanze venefiche (veleno, sostanze tossiche, esche avvelenate e similari) **NELLE VIE ITALIA E PALA**, già installata in data 03/05/2021, nel luogo di ritrovamento di animali sospetti di avvelenamento ed in quelle immediatamente limitrofe, per tutta la durata delle operazioni fino ad eventuale bonifica avvenuta (comunque per minimo dieci giorni dalla data odierna);
 - di proseguire le attività di bonifica dei luoghi interessati dall'avvelenamento mediante un'accurata ispezione dell'area al fine di verificare la presenza di sostanze nocive (comunque per minimo dieci giorni dalla data odierna);
 - ad informare la Polizia Locale e il Servizio Veterinario sul ritrovamento di eventuali sostanze pericolose specificandone il punto del ritrovamento;
 - di provvedere alle operazioni di rimozione di eventuali prodotti tossici presenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale on-line.

Si dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata via e-mail a:

- Alla Prefettura di Oristano;
- Alla Procura della Repubblica di Oristano;
- Alla Questura di Oristano;
- Al Servizio Veterinario della ASSL di Oristano;
- Al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- Alla Stazione Carabinieri di Abbasanta;
- All'Ufficio di Polizia Locale di Abbasanta;
- Alla Stazione Forestale di Ghilarza.

Abbasanta, 25.05.2021

**La Sindaca
F.to Patrizia Carta**

Copia conforme all'originale